



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

118/2015
Settembre/11/2015 (*)
Napoli 17 Settembre 2015

Transazioni sui crediti contributivi: l'Inps con la Circolare n° 148 del 12 Agosto 2015 rivede le istruzioni fornite con la circolare n° 38 del 2010 sulla speciale transazione introdotta dall'art. 182-ter della Legge Fallimentare. La proposta di accordo non dovrà essere più supportata dalla presentazione di garanzie.

Come noto, la circolare Inps n. 38/2010 ha disciplinato la **transazione sui crediti contributivi dell'Istituto**, introdotta dalla **riforma dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare**, ad opera del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare è stato previsto, per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, la **possibilità di proporre ai creditori**, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo (art. 160 della legge fallimentare), il **pagamento parziale dei contributi amministrati da Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori**.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge n° 2/2009 ha consentito il **pagamento dilazionato dei crediti**, oggetto della transazione. Peraltro, la dilazione non può essere superiore a **sessanta rate mensili**, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della domanda di dilazione, **corredata da apposita fidejussione** o garanzia reale per il valore dell'importo definito nell'atto di transazione.

Orbene, la **Circolare Inps n° 148 del 12 Agosto 2015** ha ammesso che l'esperienza maturata presso le sedi dell'Istituto nella definizione delle istanze pervenute ha evidenziato l'opportunità di **apportare modifiche alle disposizioni vigenti.**

L'analisi di quanto accaduto in questi anni presso le strutture territoriali, con la constatazione delle **basse percentuali di accoglimento** delle istanze di accordo nonché dei motivi di rigetto delle stesse, ha consentito di rilevare che **tale forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie è spesso impedita proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste.** Anzi, di frequente il costo della stipula di un contratto di fidejussione o dell'accensione di un'ipoteca sui propri beni, di fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una falciatura del debito (almeno per la parte riguardante le somme cd. accessorie).

Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un'azienda, in presenza di un'istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, allo stesso tempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, **I'Istituto rettifica** quanto affermato sul punto dalla circolare n. 38/2010 **e stabilisce** che **la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.**

In ogni caso, specifica la Circolare in oggetto, le condizioni di pagamento presentate all'Istituto, sia relativamente ai crediti privilegiati sia relativamente ai crediti aventi natura chirografaria, non potranno essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori; per effetto di ciò, solo nell'eventualità in cui il pagamento dei debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la proposta all'INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente.

Da ultimo, la Circolare precisa che al paragrafo n. 5) della circolare n. 38/2010, tra i documenti da allegare alla proposta di transazione, è prevista anche **la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all'esattore in caso di crediti iscritti a ruolo**".

Ebbene, dal momento che l'importo degli aggi viene rideterminato dall'A.d.R. (*id*: Agente della Riscossione) a seguito della falciatura operata dall'Istituto e che

lo stesso A.d.R. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, anche il punto della circolare sopra riportato viene annullato. Pertanto, **la quietanza in esame non dovrà essere presentata.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN